



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Carlucci ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **665/2021** promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **VERSACE GIUSEPPE** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **VIA NICOLO' DELL'ARCA 24 40129 BOLOGNA** presso il difensore avv. **VERSACE GIUSEPPE**

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **NANNI MERI (NNNMRE64C65E625Y)** VIA **SAN BENEDETTO 5 50034 MARRADI**, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. **[REDACTED]**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F. 80022410486), con il patrocinio dell'avv. **NANNI MERI** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **VIA SAN BENEDETTO 5 50034 MARRADI** presso il difensore avv. **NANNI MERI**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE (C.F. 80019530486), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. **[REDACTED]**

ISTITUTO COMPRENSIVO "DINO CAMPANA" DI MARRADI (FI) (C.F. 83001260484), con il patrocinio dell'avv. **NANNI MERI** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **VIA SAN BENEDETTO 5 50034 MARRADI** presso il difensore avv. **NANNI MERI**

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 01/04/2021, la ricorrente ha convenuto a giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'U.S.R. per la Toscana e l'U.S.R. per la Toscana Ambito territoriale di Firenze e l'Istituto comprensivo Dino Campana di Marradi, chiedendo: 1) accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di deprezzamento n. **[REDACTED]** del **[REDACTED]** del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Dino Campana" di Marradi dalle graduatorie di III fascia d'istituto per il personale ATA per il triennio 2017/2020, ordinare l'inserimento della ricorrente nella graduatorie di istituto III fascia, con il ripristino del punteggio (10.30 punti con e collaboratore scolastico; 7.10 punti come assistente amministrativo), oltre l'incremento che avrebbe conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2021; 2) accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di risoluzione anticipata n. **[REDACTED]** del **[REDACTED]** del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Dino Campana" di Marradi, con il quale ha disposto la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato dal 21/09/2020 al 30/06/2020, per collaboratore scolastico e che non riconosce il servizio svolto, recuperare il punteggio ai fini giuridici del servizio prestatato dal 21/09/2020 al 30/06/2020, con il profilo di collaboratore scolastico presso l'istituto "Dino Campana" in Marradi e ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, con riconoscimento della retribuzione dal 29/01/2021 fino al 30/06/2021; 3) condannare in solido l'IC "Dino Campana" e il Ministero

dell'Istruzione al risarcimento del danno quantificato in € 20.000,00; 4) dichiarare il diritto della ricorrente ex art. 36 comma 2 e 5 d.lvo n. 165/2001 al risarcimento del danno patrimoniale, pari alle somme che le sarebbero spettate dalla data di risoluzione del contratto a tempo determinato dal 15/01/2021 al 30/06/2021.

La ricorrente deduceva di essere stata inserita nella III fascia delle graduatorie di circolo per il triennio 2017/2019 per il personale Ata, profilo Collaboratore scolastico (punteggio 10,30) e Assistente amministrativo (punteggio 7,10) presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Chino-Chini, dichiarando il diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali conseguito presso l'Istituto Professionale "Passarelli" San Marco di Castellabate (SA) e di avere sottoscritto, nel 2019 e 2020, diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il profilo di Collaboratore scolastico presso diversi istituti comprensivi, da ultimo presso l'IC Dino Campana dal 21/09/2020 al 30/06/2020.

Si doleva che il dirigente scolastico dell' IC Dino Campana, all'esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] depennava la ricorrente dalla graduatoria, ritenuta mendace l'autodichiarazione circa il possesso del titolo di accesso per la falsità del titolo rilasciato dell'Istituto Professionale paritario "Passarelli" in San Marco di Castellabate (SA) e con separato decreto n. 659 del 29/01/2021, richiamato il decreto di depennamento e la rilevanza penale della falsità negli atti o nell'uso di atti falsi, risolveva anticipatamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, a far data dal 29/01/2021, dichiarando che la prestazione effettuata era da intendersi svolta di fatto e non di diritto e disponeva l'esclusione e la decadenza della ricorrente da tutti i profili e graduatorie Ata per il triennio 2018/2021.

Muoveva molteplici censure avverso i provvedimenti: 1) la violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 (omessa comunicazione dell'avvio del procedimento); 2) l'illegittimità il motivo addotto ex art. 7 e 8 del D.M. 640/2017 per insussistenza del presupposto di fatto e di diritto (validità del titolo e difetto di querela di falso); 3) la violazione delle norme e delle garanzie previste dall'art. 55 bis del D. lgs. n. 165/2001 per i procedimenti disciplinari (incompetenza del Dirigente Scolastico ad adottare l'esclusione dalle graduatorie ed il licenziamento); 4) la violazione degli artt. 93 e 94 del CCNL Scuola e dell'art. 55 quater lett. d) D.lgs. n. 165/2001 (pretermissione del procedimento disciplinare); 5) la violazione degli artt. 46, 47 e 71 del DPR 445/2000 (tardività del controllo del Dirigente Scolastico).

Allegava il possesso del titolo richiesto per l'inserimento nella graduatoria nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico, provato dal diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali n. [REDACTED], conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso l'Istituto Professionale "Passarelli" di San Marco Castellabate, scuola paritaria, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal certificato n. 2294 del 04/10/2013, attestante il conseguimento del diploma di qualifica sottoscritto dal Coordinatore Didattico (diploma, certificato doc. 2, nel ricorso richiamati a p. 2 e nell'elenco a p. 46, sebbene nella parte narrativa a p. 24 sia indicato il diploma di qualifica professionale n. 109810/2012). Lamentava danni non patrimoniali (professionalità, vita di relazione, diritto agli affetti familiari e sociali, salute) e patrimoniali (retribuzioni non corrisposte dopo la risoluzione del rapporto di lavoro).

Il Ministero dell'Istruzione (l'U.S.R. per la Toscana Ambito territoriale di Firenze, l'Istituto comprensivo Dino Campana di Marradi) deduceva la correttezza e la legittimità dell'operato dell'amministrazione, contestava le censure avversarie e la sussistenza di entrambi i requisiti dell'azione cautelare, chiedendo il rigetto del ricorso.

Affermava l'insussistenza del diritto poiché la ricorrente non era in possesso del dichiarato titolo di accesso alle graduatorie di istituto ATA nel profilo in esame, non aveva conseguito un valido diploma di qualifica, quello prodotto era falso ed il certificato prodotto non era veritiero perché rilasciato da scuola alla quale era stata revocata la parità. In particolare, il diploma di qualifica dichiarato e prodotto n. [REDACTED] era falso in quanto: 1) la pergamena contrassegnata dallo stesso numero non era stata consegnata dall'Ufficio Territoriale di Salerno all'Istituto Passarelli, perché ricompreso in uno stock, dal n. [REDACTED] al [REDACTED], che era stato assegnato e consegnato il 17/10/2013 all'IPSSEOA "D. Rea" di Nocera inferiore (nota dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno, doc. 2 merito MI); 2) le

153 pergamene consegnate il 25/07/2013 all'Istituto Passarelli per la sessione d'esame 2012/2013 erano contrassegnate dai numeri dal [REDACTED] al n. [REDACTED] e il nominativo della ricorrente non risultava nell'elenco degli alunni licenziati per i quali erano stati richiesti i diplomi (ricevute di consegna, domande di rilascio, elenchi candidati doc. 3 MI). Quanto al certificato di diploma formato dal coordinatore scolastico il 04/10/2013 dell'Istituto Professionale Passarelli, era stato formato da un istituto privo di parità e sotto indagine penale da parte della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per falsità dei titoli.

Nella fase cautelare in corso di causa, ove sono stati acquisiti dal Giudice *ex* art. 210, 213, 421 comma 2 c.p.c. dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Salerno documenti in ordine alla revoca della parità riconosciuta all'Istituto Passarelli, nell'indirizzo Servizi Socio Sanitari, la domanda *ex* art. 700 c.p.c. è stata parzialmente accolta.

La causa viene decisa a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020 e dell'art. 16 comma 1 D.L. n. 228/202, lette le note depositate dalle parti.

E' documentale che con decreto n. 656 del 29/01/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Dino Campana" di Marradi ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatorie ATA per il triennio 2018/2021, ai sensi degli art. 2, 8 comma 2 lett. c), comma 5 D.M. n. 640/2017, sul dichiarato presupposto della falsità del titolo rilasciato dall'Istituto paritario Passarelli di San Marco Castellabate, come accertata da una indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, altresì è documentale che con decreto n. 659 del 29/01/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Dino Campana" di Marradi ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30/06/2021, richiamate le stesse disposizioni, il decreto di depennamento e la rilevanza penale della falsità in atti o dell'uso di atti falsi.

E' pacifico che il titolo in contestazione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.M. n. 640/2017, è requisito per l'inclusione nella III fascia delle graduatorie ATA in esame.

La ricorrente ha prodotto copia del diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali, n. [REDACTED], conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso l'Istituto professionale "Passarelli" di San Marco Castellabate, scuola paritaria e del certificato n. [REDACTED] del [REDACTED] del Coordinatore Scolastico dell'Istituto Passarelli, attestante il conseguimento presso il citato istituto del diploma di qualifica nell'a.s. 2012/2013, con punteggio 100/100.

Il diploma di qualifica professionale n. [REDACTED], rilasciato dal Presidente della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 187 comma 1 D.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall'art. 199 ult. comma D.lgs. n. 297/1994, è da qualificarsi titolo originario.

Stante l'equiparazione con la scuola pubblica, effettuata da ultimo dalla L. n. 62/2000, non è dubitabile la qualità di pubblico ufficiale del Presidente della Commissione esaminatrice presso gli istituti paritari (con riferimento alla previgente disciplina della L. n. 86/1942 sulla qualità di pubblico ufficiale del Dirigente Scolastico, dell'insegnante della scuola privata riconosciuta e sulla qualità di atto pubblico del registro di classe cfr. Cass. pen. sez. 5 sent n. 38566/2015; Cass. pen. sez. 5 sent n. 3004/1999; Cass. pen. sez. 5 sent. n. 9793/2006).

Il diploma di qualifica (come il diploma scolastico e il diploma di laurea) è certamente atto pubblico originario in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta di avere, nell'esercizio delle sue funzioni, compiuto personalmente accertamenti sul compimento di un determinato ciclo di studi, sull'esito favorevole degli esami prescritti, sul conseguimento della licenza di una determinata scuola, sul conseguimento del diploma (di qualifica, di maturità o del titolo di dottore) (*ex multis* Cass. pen. sez. 5 sent. n. 6321/1973).

In ambito civilistico, l'atto pubblico avente fede fidefacente è quello adottato dal pubblico ufficiale al quale la legge attribuisca espressa funzione certificativa, la cui efficacia probatoria è piena, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle

dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

In materia di falso si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica che attiene al suo contenuto.

La prima concerne la genuinità del documento: può ricorrere la contraffazione dello stesso, perché è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente, o un'alterazione dello stesso, perché si riscontra un'artificiosa modificazione, successiva alla sua formazione.

La falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità del contenuto del documento.

Stante i limiti dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico fidefacente, la querela di falso investe gli aspetti di autenticità/provenienza dell'atto (falso materiale) e la falsità ideologica (non veridicità), quando abbia ricadute sull'elemento estrinseco dell'atto pubblico.

Nel caso in esame il Ministero convenuto afferma che il diploma prodotto sia falso in quanto, la pergamena contrassegnata con il numero di serie [REDACTED], riportato sul diploma della ricorrente, non risulta essere stata mai assegnata dall'Ambito Territoriale di Salerno all'Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate, poiché assegnata e consegnata all'IPSSEOA "D. Rea" di Nocera Inferiore ed il nominativo della ricorrente non era ricompreso negli elenchi dei candidati (doc. 2 e 3 cit.); in aggiunta, perché la falsità del titolo era stata accertata entro l'indagine penale della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (doc. 5, comunicazione dell'USR AT di Firenze nota n. 540 del 26/02/2021, fase cautelare).

A fronte della documentata allegazione in merito alla pergamena in atti, potrebbe ricorrere il falso materiale (quale l'alterazione dei dati relativi al vero diploma conseguito presso altro istituto scolastico da altro soggetto, non specificamente individuati dall'amministrazione reclamante), che richiede la presentazione della querela di falso, e/o il falso ideologico (non veridicità dell'attestato superamento degli esami con valutazione di 100/100), che avendo evidenti ricadute sull'elemento estrinseco dell'atto pubblico, richiede anche esso la presentazione della querela di falso.

Non ha alcuna incidenza sulla forza fidefacente del diploma di qualifica in discussione la data della sua sottoscrizione (10/10/2014), successiva alla documentata revoca dello *status* di scuola paritaria all'Istituto professionale Passarelli, settore Servizi, Indirizzo Servizi Socio Sanitari, a decorrere dall'a.s. 2013/2014. Il diploma in esame è stato rilasciato per il superamento degli esami nell'a.s. 2012/2013, è stato sottoscritto dal Presidente della Commissione di esame, nella qualità (non contestata) di pubblico ufficiale che sussisteva, quale fosse la procedura di nomina, nell'a.s. e sessione di esame *de quo*, la cui permanenza è correlata solo alla (non contestata) regolarità della designazione, senza essere condizionata dalla revoca della parità intervenuta successivamente.

Il giudicante ritiene, che, in assenza di querela di falso, l'efficacia di prova legale del diploma di qualifica prodotto non possa essere posta in discussione.

Risulta pertanto che la ricorrente abbia provato il possesso del titolo richiesto per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA in esame, abbia quindi, previa disapplicazione dei provvedimenti *de quo*, diritto alla iscrizione nelle citate graduatorie con il punteggio maturato fino al reinserimento e abbia diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio prestato, nell'ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo e fino alla scadenza naturale dell'ultimo contratto.

La sussistenza del diritto come argomentato è assorbente ogni altra censura dedotta dalla ricorrente.

Non può accogliersi la domanda di reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, considerata che la scadenza del contratto a tempo determinato (30/06/2021) era già intervenuta al momento dell'adozione dell'ordinanza *ex art.* 700 c.p.c.

Le domande risarcitorie conseguenti alla illegittima anticipata risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato sono prive di specifiche allegazioni in ordine alla lesione di beni primari della vita, del tutto genericamente dedotta e non provata (professionalità, vita di relazione, diritto agli affetti familiari e sociali, salute).

Sussiste il solo danno patrimoniale, conseguente alla illegittima risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, *ante tempus*, da quantificarsi nella misura della retribuzione spettante alla lavoratrice dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (29/01/2021) fino alla scadenza contrattuale (30/06/2021). Il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e della rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994. Considerata la difformità di pronunce di merito intervenute su vicende similari, in assenza di pronunce di legittimità, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso,

accertato il diritto della ricorrente al reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il triennio 2017/2020 nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo con il ripristino del punteggio (10.30 punti come collaboratore scolastico; 7.10 punti come assistente amministrativo) e il diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio prestato, nell'ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo, fino alla scadenza naturale dell'ultimo contratto, ordina al Ministero dell'Istruzione di rendere operativo il reinserimento;
condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni spettanti alla ricorrente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla scadenza contrattuale, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;
respinge per il resto il ricorso.

Le spese di lite sono compensate tra le parti

Sentenza resa ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020 e dell'art. 16 comma 1 D.L. n. 228/202, lette le note depositate dalle parti.

Firenze, 12 giugno 2022

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci